

GRUPPO NATURALISTICO DELLA BRIANZA

Via Risorgimento 15, 22035 Canzo (CO)

Codice fiscale 82005080138

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA - Estratto

14 maggio 2022

L'anno 2022, il giorno 14 del mese di maggio 2022 alle ore 14,00 presso Villa Imbonati di Cavallasca in via Imbonati 1, San Fermo della Battaglia, si è riunita l'assemblea ordinaria del Gruppo Naturalistico della Brianza.

Sono presenti i soci Adriana Astolfi, Franco Belloni, Roberto Cerati, Mauro Corradi, Silvia Fasana, Federica Mauri, Stefano Mauri, Francesco Spinello.

A seguito di elezione dei presenti è chiamato a presiedere la riunione il Sig. Roberto Cerati ed a fungere da segretario la Sig.ra Silvia Fasana.

Rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che sono presenti n. 8 soci, come da foglio firme presenze, e nessun socio è rappresentato per delega, ai sensi del vigente Statuto, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione invitando a discutere ed a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1- Approvazione modifiche allo Statuto (voto dei soci minorenni) in modalità semplificata, secondo quanto richiesto dalla Provincia di Como per l'iscrizione al RUNTS, in ottemperanza alla riforma del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017). Delega al Presidente e al Consiglio Direttivo per eventuali ulteriori adeguamenti finalizzati all'iscrizione al RUNTS.

[...]

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente legge la lettera inviata il 12 aprile 2022 dalla Provincia di Como con oggetto «(Rif: 2022/15521 PROT) SOSPENSIONE TERMINI DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE IN SEGUITO A TRASMIGRAZIONE DAL REGISTRO REGIONALE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS), AI SENSI DELL'ART. 31 D.M. 106/2020» (in allegato a questo estratto di verbale).

L'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia presso la Provincia segnala quanto segue:

«... lo statuto non è adeguato e conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.; in particolare, nella parte relativa agli associati, non è legittima l'esclusione dei minori dal diritto di voto come ad esempio la dicitura "ciascun associato maggiore di età ha diritto al voto..." in virtù del principio di parità/uguaglianza fra gli associati sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 23228 del 04.10.2017 e della nota Ministeriale n. 1309 del 06.02.2019. Si suggerisce nella frase "Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto" di eliminare "maggiore di età" e aggiungere "Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni»

L'adeguamento dello statuto è condizione essenziale per l'iscrizione al RUNTS e la modifica deve essere comunicata entro 60 giorni dal 12 aprile.

Di seguito, il Presidente spiega le modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo. Il riferimento a maggiorenni negli

Art 7, c. 2, lettera a

Art 10, c. 1

viene eliminato

L'art. 7 c.1, punto c, è già formulato come suggerito nella lettera della Provincia.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese le modifiche allo Statuto.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente informa che potrebbe essere necessario modificare nuovamente lo statuto se nel corso della procedura di istruttoria dovessero emergere altre richieste di modifica. Al fine dunque di poter provvedere agli adempimenti richiesti finalizzati all'iscrizione al RUNTS il Presidente chiede una delega all'assemblea per sé e il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera di conferire mandato al Consiglio Direttivo e al Presidente di apportare le modifiche allo statuto eventualmente richieste dall'ufficio territoriale competente del RUNTS nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti, e modifiche che hanno natura meramente formale e comunque funzionale al buon esito dell'iscrizione al Registro.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e

dell'allegato Statuto.

Il Presidente fa presente ai soci che *la registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.*

[l'assemblea prosegue con gli altri punti all'ordine del giorno fino alle 18.00]

...

Non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola e non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea alle ore 18.00, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario dell'Assemblea

Silvia Fasana

Il Presidente

Roberto Cresti

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017



Gruppo Naturalistico della Brianza – ODV

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (abbreviato in ss.mm.i.i.), l'Organizzazione di Volontariato Gruppo Naturalistico della Brianza, associazione per la difesa della natura in Lombardia, siglabile «Gruppo Naturalistico della Brianza ODV», con sede legale in Canzo e con sede amministrativa presso la dimora del Presidente in carica.

L'associazione ha durata illimitata.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Art. 2 Scopi e finalità

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

a) risvegliare ed alimentare nell'uomo, ed in modo particolare nei giovani, l'amore per la Natura ed il rispetto per ogni sua manifestazione, rendendolo maggiormente cosciente della necessità di non turbare i delicati equilibri naturali, nell'interesse immediato e futuro dell'individuo e della collettività;

b) promuovere e diffondere la conoscenza della Natura in tutti i suoi molteplici aspetti e manifestazioni;

c) sviluppare, con l'interesse e l'amore per la Natura, una più alta

spiritualità ed un maggiore impulso educativo e morale;

d) conservare il comune patrimonio naturale, proteggendolo contro le distruzioni e le deturpazioni.

Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

--

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende:

a) divulgare il perseguimento delle finalità sopra elencate in ogni ambiente sociale, ed in particolare nelle Scuole, mediante l'organizzazione di conferenze, concorsi, proiezioni ed escursioni naturalistiche;

b) dare ad ogni socio occasioni di approfondire le sue conoscenze delle Scienze Naturali e di formarsi una cultura aggiornata, anche a mezzo della Rivista periodica "Natura e Civiltà" pubblicata dalla Associazione stessa;

c) orientare decisamente le sue iniziative alla soluzione dei problemi ambientali con azioni concrete ed efficaci, come attività di manutenzione e

pulizia dell'ambiente, per diffondere la responsabilità individuale;

d) promuovere, presso le Amministrazioni ed Enti Pubblici competenti, la tutela del paesaggio e di ogni altra espressione della Natura;

e) incentivare una maggiore diffusione del "verde pubblico" e delle aree ambientali protette;

f) collaborare con altre Associazioni affini.

--

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, o dalle persone aderenti agli enti associati, in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e dai relativi provvedimenti attuativi.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsare anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del

	Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo quanto	
	deliberato dall'assemblea sulle tipologie di spesa e sulle attività di	
	volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.	
	8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da	
	lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.	
	9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi	
	dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.	
	10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o	
	dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare	
	funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il	
	numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al	
	cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	Art. 4 Patrimonio e risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento	
	e lo svolgimento delle proprie attività da:	
	a) quote associative e contributi degli aderenti;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 117/2017);	
	f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità	
	dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e	
	ss.mm.ii.;	
	g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.	

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 – 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

3. È fatto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione.

5. Dopo l'approvazione, il bilancio viene reso pubblico mediante pubblicazione per estratto sul periodico "Natura e Civiltà" o altro foglio informativo o il sito web.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le ODV in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. Chi intende diventare socio invia apposita adesione accompagnata dalla relativa quota sociale annuale. L'anno sociale ha decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Il Consiglio Direttivo dei soci può rigettare l'adesione. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota.

5. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

1. I soci si distinguono in soci ordinari, soci ordinari famigliari, soci giovani, soci sostenitori, soci benemeriti e soci onorari.

a) Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota annuale normale;

b) Sono soci ordinari famigliari i parenti di qualsiasi grado di un socio ordinario purché conviventi con quest'ultimo; aderiscono all'Associazione versando una quota annuale ridotta;

c) Sono soci giovani coloro che al momento della prima adesione all'Associazione o dei successivi rinnovi dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni;

d) Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione versando, a titolo di contributo alla attività del Gruppo, una quota di iscrizione, stabilita dal Consiglio Direttivo, superiore a quella annuale prevista per i soci ordinari;

	e) Sono soci benemeriti coloro che aderiscono all'Associazione versando un contributo libero, pari o superiore all'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo, per poter essere annoverati in tale categoria di soci;	
	f) Sono soci onorari coloro che per l'impegno e l'attività prestati a favore dell'Associazione vengano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo di essere iscritti di diritto all'Associazione senza obbligo di pagamento della quota di iscrizione.	
	--	
	2. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:	
	a) di elettorato attivo e passivo;	
	b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;	
	c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;	
	d) di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.	
	e) di ricevere il periodico "Natura e Civiltà" e altri fogli informativi rivolti ai soci. Ai soci famigliari non viene inviato il periodico "Natura e Civiltà" o altri fogli informativi in quanto iscritti insieme ad un socio ordinario convivente.	
	--	
	3. I soci hanno l'obbligo:	
	a) di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	b) di versare il contributo annuale;	

	c) di contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione	
	attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività	
	personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto	
	impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	Art 8 Perdita della qualità di socio	
	1. La qualità di socio si perde:	
	a) per decesso o in caso di scioglimento per gli enti;	
	b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto	
	all'Associazione;	
	c) per esclusione, in caso di attività contraria agli scopi	
	dell'Associazione, di condotta lesiva dell'immagine, dei diritti e degli interessi	
	dell'Associazione o di comportamento che costituisca ostacolo al buon	
	andamento della stessa;	
	d) per decadenza rispetto al mancato pagamento della quota annuale,	
	se entro la data del 30 giugno di ciascun anno il socio non avrà provveduto a	
	versare l'ammontare della quota sociale.	
	2. Il recesso va comunicato con lettera indirizzata al Presidente	
	dell'Associazione presso l'indirizzo della sede legale. Il recesso ha effetto a	
	partire dalla fine dell'anno sociale in corso alla data dei ricevimento della	
	comunicazione;	
	3. In caso di mancato pagamento della quota annuale, il Consiglio	
	Direttivo, previo invio di sollecito di pagamento mediante avviso postale con	
	lettera semplice, potrà dichiarare decaduto il socio se quest'ultimo, entro dieci	
	giorni dal ricevimento della diffida, non avrà provveduto alla corresponsione	

della quota sociale né avrà dimostrato di avere già eseguito il pagamento. In ogni caso, il mancato versamento della quota sociale entro la suddetta data del 30 giugno legittima l'Associazione a sospendere l'invio del periodico "Natura e Civiltà" al socio inadempiente, anche se non ancora dichiarato decaduto.

4. In caso di esclusione, la delibera è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei presenti, previo invito a comparire avanti al Consiglio medesimo inviato al socio interessato con lettera raccomandata da recapitare presso l'indirizzo indicato nell'atto di iscrizione all'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio.

5. Il socio interessato ha sempre il diritto di trasmettere al Consiglio Direttivo memorie a propria difesa e, se compare avanti al Consiglio, ha diritto di essere sentito dallo stesso prima della deliberazione.

6. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 19 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

7. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

	• L’Assemblea dei soci;	
	• il Consiglio direttivo;	
	• il Presidente.	
	• I Vicepresidenti;	
	• Il Segretario;	
	• Il Tesoriere.	
	Art. 10 Assemblea dei Soci	
	1. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se previsto, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.	
	2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.	
	3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.	
	Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci	
	1. L’assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno per l’approvazione del bilancio, mediante pubblicazione sulla Rivista periodica “Natura e Civiltà” o altra comunicazione cartacea o elettronica,	
	2. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea, ivi compresa quella dell’approvazione del bilancio, sono prese a maggioranza di voti, in prima	

convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega. In ogni caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato.

3. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

4. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 117/2017;

b. discute ed approva i programmi di attività;

c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f. approva eventuali altri regolamenti;

g. delibera sugli eventuali contributi straordinari;

h. delibera sull'esclusione dei soci;

i. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

l. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

m. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

	n. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli	
	associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere	
	opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 6	
	dello Statuto;	
	o. delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività	
	diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto.	
	Art. 12 Assemblea straordinaria del Soci	
	1. L’Assemblea è convocata in via straordinaria, ogni volta che il	
	Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei propri componenti in carica,	
	ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un	
	decimo dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso, ove il Presidente	
	non provveda alla pubblicazione dell'avviso di convocazione entro novanta	
	giorni dal recapito dell'istanza, la convocazione può essere fatta da uno dei	
	Vicepresidenti in carica.	
	2. Ove non vi provveda alcun Vicepresidente, la convocazione può	
	essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Como.	
	3. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione	
	del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.	
	4. l’assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche	
	dell’atto costitutivo o dello statuto, con la presenza, in proprio o per delega, in	
	prima convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e	
	a maggioranza di voti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero	
	degli intervenuti, anche per delega, con maggioranza dei due terzi dei	
	presenti. In ogni caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di	
	un altro associato. Le modifiche, per essere sottoposte al voto dell'Assemblea,	

dovranno comunque essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei propri componenti.

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

2. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art 14 Convocazione e poteri del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

2. Ove non sia diversamente previsto dal presente statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti con la presenza necessaria di almeno la metà dei consiglieri.

3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

4. Esso procede pure all'approvazione preliminare dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina degli eventuali dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è

obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

5. Il Consiglio può istituire sedi operative locali per la gestione dei progetti locali. Tali sedi dipendono organizzativamente e finanziariamente dalla sede amministrativa.

6. Il Consiglio determina la quota sociale di anno in anno ed a seconda delle particolari esigenze dell'Associazione, e provvede tempestivamente a comunicarla tramite il periodico "Natura e Civiltà" o altro mezzo informativo.

Articolo 15 Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con la partecipazione necessaria di almeno metà dei consiglieri e con il voto della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui nessun consigliere riporti la suddetta maggioranza in prima votazione, si dovrà procedere al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rimane in carica per tre anni, è rieleggibile e non può ricoprire contemporaneamente incarichi politici.

3. Il Presidente ha la facoltà di riscuotere crediti, effettuare pagamenti per conto dell'Associazione nell'ambito delle attività deliberate, dandone tempestiva comunicazione al Tesoriere.

4. In caso di provvisorio impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente vengono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente più anziano.

5. Le dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio

Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente secondo i criteri sopra indicati, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza di 2/3 del Consiglio in carica.

Articolo 16 Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

3. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Articolo 17 Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono proposti, in numero massimo di due, dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo, e la nomina deve essere effettuata dal Consiglio stesso.

2. I Vicepresidenti restano in carica per tre anni, sono rieleggibili ed hanno la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nonché di esercitare i poteri che il Presidente abbia espressamente delegato a loro.

Articolo 18 Segretario e Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario ed un Tesoriere, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

2. Tra i compiti istituzionali del Segretario rientrano la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del

Consiglio Direttivo e la conservazione e l'aggiornamento del Registro degli associati.

3. Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, con il potere di aprire conti correnti bancari o postali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente, di riscuotere i crediti ed effettuare pagamenti per conto dell'Associazione e di redigere il bilancio preventivo e consuntivo di gestione annuale.

Articolo 19 Controversie sullo statuto

1. Qualunque controversia che possa formare oggetto di compromesso sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 20 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

a) I libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

2. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 21 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di cui all'art. 12.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii.), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

4. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli addetti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

5. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

6. In nessun caso, i soci possono richiedere la divisione del patrimonio comune e la restituzione delle quote versate.

--

Letto e sottoscritto

Roberto Cresti
Silvio Tasane



ALBERTO ALBERTO REGISTRATO
19.5.2022 AL N. 518
SERIE 3

Su delega del Direttore Provinciale
Claudio Rossi
IL FUNZIONARIO
Maria Pia Gebissi